

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 65/50/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il professionista ricorrente aveva versato l'imposta IRAP, debitamente dichiarata e liquidata per gli anni specificati in oggetto, in ossequio alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate. In data 30 giugno 2009 il Dott. Se. Ar. presentava istanza di rimborso IRAP inerente ai periodi d'imposta sopra richiamati, ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/1973. In data 11 dicembre 2009 il contribuente presentava ricorso avverso al provvedimento di silenzio rifiuto formatosi in rapporto all'istanza di rimborso appena citata argomentando sull'insussistenza di un'autonoma organizzazione dell'attività professionale svolta in maniera quasi esclusiva in qualità di collaboratore dell'Avv. An. Ia. Veniva fatto rilevare come le pratiche fossero gestite secondo le indicazioni e le scelte difensive dell'Avv. Ia. ed utilizzando in maniera esclusiva i mezzi e l'organizzazione dello studio presso cui veniva fornita la prestazione professionale. Si evidenziava come non fossero stati compilati i quadri RE 10 ed RE 11 per tutti gli anni d'imposta per i quali si era richiesto il rimborso. Attesa l'insussistenza di un'organizzazione che eccedesse il minimo indispensabile per l'espletamento dell'attività professionale, capace di creare una ricchezza aggiuntiva rispetto a quella derivante dall'apporto personale, l'Avv. Se. Ar. chiedeva alla C.T.P. di Milano di dichiarare illegittimo il provvedimento impugnato e, per l'effetto, di condannare l'Agenzia delle Entrate al rimborso delle somme richieste oltre agli interessi maturati e alle spese di giudizio. L'Amministrazione Finanziaria, costituitasi in giudizio in data 14 dicembre 2009, preliminarmente rilevava l'inammissibilità della richiesta di controparte per i versamenti effettuati antecedentemente alla data del 30 giugno 2005 per decadenza dei termini fissati dall'art. 38 del DPR 602/1973. Nel merito dei rimborsi per i quali non fossero intervenuti i termini di decadenza l'Agenzia delle Entrate rilevava come il professionista utilizzasse un'organizzazione che, seppur minima, fosse in grado di potenziare l'attività intellettuale del singolo come si desumeva dai costi iscritti nei quadri RE. Sulla base di tali deduzioni l'Agenzia delle Entrate chiedeva una declaratoria di inammissibilità del ricorso per le somme versate antecedentemente al 30 giugno 2005 e nel merito di respingere il ricorso della controparte con vittoria di onorari e spese processuali. In data 11 marzo 2011 il contribuente presentava memorie eccependo, in prima istanza, un errore operato dall'Ufficio nella valutazione del dies a quo del termine decadenziale, ritenendo che nel caso di specie non si trattasse di imposta non dovuta ab origine, bensì di imposta divenuta non dovuta a seguito di una consolidata successiva giurisprudenza. In merito alla soggezione all'IRAP l'Avv. Se. condivideva le deduzioni dell'Agenzia delle Entrate sancite dalla Suprema Corte con le sentenze emanate in materia nell'anno 2007 e contestava le valutazioni dell'Ufficio che in maniera pretestuosa e pervicace pretendeva di individuare la sussistenza di un'autonoma organizzazione in assenza di benché minimi indizi di una struttura che eccedesse l'id quod plerumque accidit. Veniva pertanto ribadita la richiesta presentata nel ricorso introduttivo con allegazione di una dichiarazione dell'Avv. Ia. che confermava quanto dichiarato dal ricorrente. La C.T.P. di Milano, sez. 12, con sentenza nr. 149/12/11, del 04/04/2011 accoglieva parzialmente il ricorso dell'Avv. Se. Ar., rilevando l'intervenuta decadenza dei termini per richiedere il rimborso delle somme versate antecedentemente alla data del 30 giugno 2005. Nel merito della rimborsabilità delle somme versate successivamente a tale data veniva fatto rilevare che per quanto sancito dalla sentenza nr. 156/2001, pronunciata in data 31/05/2001 dalla Corte Costituzionale, e dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte in materia IRAP, valutata l'assenza di un'autonoma organizzazione per gli anni oggetto di contestazione, veniva accolto il ricorso con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle somme versate negli anni 2006 e 2007, oltre gli interessi di



legge. In data 29 luglio 2011 il contribuente impugnava presso la C.T.R. Lombardia la sentenza appena richiamata rilevando un errore della C.T.P. che aveva escluso dal rimborso anche le somme versate nel 2005, ma successivamente al 30 giugno. Il contribuente inoltre contestava il mancato addebito all'Ufficio delle spese di giudizio sulla base del principio di soccombenza. Il contribuente chiedeva alla C.T.R. adita la riforma della sentenza impugnata con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento dell'intera somma richiesta in rimborso in sede del ricorso introduttivo, oltre gli interessi di legge. In via subordinata veniva richiesto il rimborso delle somme versate successivamente al 30 giugno 2005, per un importo complessivo di € 3.934,96, oltre interessi di legge. Sulla base del principio di soccombenza si chiedeva la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio. L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio il 23 settembre 2011, ribadiva quanto sostenuto in primo grado e chiedeva il rigetto dell'appello con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione, sentite le parti, esaminati i documenti agli atti e riunitasi in camera di consiglio osserva quanto segue:

in via principale, secondo l'art. 38 D.P.R. 602/73, il contribuente può proporre istanza di rimborso all'Ufficio competente entro il termine di 48 mesi dalla data del versamento stesso, pertanto nel caso di specie si rileva che, per i versamenti effettuati in data antecedente al 30 giugno 2005 non si potrà procedere al rimborso per intervenuta decadenza dei termini. In merito al presupposto impositivo IRAP si evidenzia che il contribuente svolge la propria attività professionale senza l'ausilio di significativi investimenti in beni strumentali e senza un'autonoma ed indipendente struttura organizzata (non avendo alcun dipendente né collaboratore), come si evince anche dalla documentazione prodotta. A favore della tesi del contribuente si è espressa, ultimamente, anche la Cassazione sezione Tributaria, citiamo alcune sentenze n. 3674/07, n. 3677/07, n. 3678/07,..., n. 3672/07 dell'8/02/07 in cui si asserisce che l'imposta IRAP è dovuta nel caso in cui l'organizzazione autonoma rappresenti un reale apporto aggiuntivo all'opera del professionista e non quando il professionista si avvale dei pochi strumenti (es. cellulare, pc,...) così come menzionati anche nelle ultime sentenze della Cassazione e quando non ha dipendenti o collaboratori a carico. Nel merito Questa C.T.R. accoglie parzialmente il ricorso e condanna l'Ufficio al pagamento delle imposte IRAP versate dal contribuente dal 30 giugno 2005 al 2007, oltre interessi di legge.

### **P.Q.M.**

La Commissione, nel merito, in riforma della sentenza di primo grado accoglie parzialmente l'appello del contribuente condannando l'Agenzia delle Entrate al rimborso di tutte le imposte versate dall'Avv. Se. Ar., a titolo di IRAP, a partire dal 30 giugno 2005 oltre interessi di legge. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.